



COMUNE DI PISA

=====

UFFICIO TECNICO

OGGETTO

**LAVORI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
NEGLI ASILI NIDO ED IN ALCUNE SCUOLE MATERNE**

=====

=====

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Pisa, 24.10.2018

1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto: LAVORI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA NEGLI ASILI NIDO ED IN ALCUNE SCUOLE MATERNE.

2 AMMONTARE DELL'APPALTO – QUADRO ECONOMICO

L'importo complessivo dei lavori a base di appalto ammonta ad **€.39.998,02 (Trentanove mila novemila novantotto/02)** come risulta dal seguente prospetto:

Categoria		Descrizione lavorazioni	Importi ribassabili	Importi fissi		Tot. Categoria
Tipo (1)	Codice		Opere	Opere	Sicurezza (2)	
P	OS30	Lavori a corpo	-----	-----	€ 800,00	€ 39.998,02
		Lavori a misura	€ 37.034,18	-----		
		Lavori in economia	€ 453,29	€ 1.710,55		

(1) P = Prevalente, S = Scorporabile

(2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza

Le categorie indicate nel quadro soprastante costituiscono i “gruppi di categorie ritenute omogenee” di cui all’art.3 comma 1 lettera s del D.P.R. 207/2010.

3 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO

L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato speciale, dal d.m. 145/2000 per le parti ancora in vigore, dal D.Lgs. 50/2016, dal D.P.R. n° 207/2010, dalla legge Regione Toscana n. 38/2007, così come modificata dalla Legge Regione Toscana n. 13/2008, è regolato da tutte le leggi Statali e Regionali, relativi Regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione di opere pubbliche, che l'Appaltatore, con la sottoscrizione della forma contrattuale prevista, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

4 DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza di quanto previsto agli artt. 4 e 5 del d.p.r. 207/2010.

4.1 Pagamento delle retribuzioni

- 1) Ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n° 207/2010, in caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, il RUP diffiderà l'Appaltatore / subappaltatore a provvedervi entro quindici giorni.
- 2) Qualora l'appaltatore/ subappaltatore, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore.
- 3) Le inadempienze riscontrate agli obblighi relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto potranno dar luogo alla risoluzione del contratto per inadempimento come previsto all'art.13. Del provvedimento di risoluzione contrattuale verrà data comunicazione agli organi di vigilanza competenti.

4.2 Inosservanza degli obblighi contributivi e assicurativi

- 1) Nel corso del contratto la Stazione Appaltante verificherà, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva, secondo quanto disposto dall'art.31 della legge 98/2013, eventuali irregolarità in materia contributiva e assicurativa dell'Appaltatore e/o dei subappaltatori. Nel caso in cui venissero riscontrate irregolarità si procederà secondo quanto previsto dall'art.31 della legge 98/2013.
- 2) Nel caso in cui il D.U.R.C. non specifichi la somma dovuta agli Enti, il RUP, oltre alla ritenuta dello 0,5% prevista dall'art.4 c. 3 del DPR n°207/2010, sosponderà il pagamento e chiederà espressamente agli Enti di specificare l'importo dovuto. Nel caso l'irregolarità riguardi il D.U.R.C. riferito ad uno o più subappaltatori, la sospensione sarà riferita alla quota-parte di pagamento maturata in base ai lavori effettuati dai subappaltatori non in regola. Il pagamento, decurtato della somma dovuta agli enti, sarà effettuato solo dopo la comunicazione da parte di questi ultimi di quanto dovuto, oppure, nel caso di mancata comunicazione del suddetto importo, solo dopo l'accertamento, tramite emissione di apposito D.U.R.C., dell'avvenuta corresponsione da parte dell'Appaltatore e/o del subappaltatore di quanto dovuto o della definizione della vertenza.

3) Per tale ritardo di pagamento l'Appaltatore o il Subappaltatore non può opporre eccezione alla Stazione Appaltante neanche a titolo di risarcimento danni.

4.3 Ulteriori adempimenti per la verifica della regolarità del lavoro

- 1) Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lett. u) del d.lgs. 81/2008, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
- 2) Gli obblighi di cui al comma precedente sono contrattualmente imposti e vincolanti a prescindere dal numero dei dipendenti dell'appaltatore e dal numero dei soggetti presenti in cantiere.
- 3) In ogni momento il Direttore dei Lavori (e il Coordinatore della Sicurezza, laddove nominato) e, per suo tramite, il R.U.P., possono comunque richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'art.39 D.L. 112/2008, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
- 4) Nel caso in cui la Stazione Appaltante verificasse la presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, segnalerà quanto sopra alla Direzione Provinciale del lavoro ai sensi dell'art.14 del d.lgs. 81/2008.
- 5) Inoltre diffiderà l'Appaltatore / subappaltatore a provvedere alla regolarizzazione dei lavoratori entro quindici giorni. Disporrà inoltre la sospensione della relativa liquidazione, fino a quando non sia accertato la regolarizzazione, anche tramite revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art.14 del d.lgs. 81/2008.
- 6) Per tale ritardo di pagamento l'Appaltatore o il subappaltatore non può opporre eccezione alla Stazione Appaltante neanche a titolo di risarcimento danni.

7) Qualora l'appaltatore/ subappaltatore, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante potrà risolvere il contratto per inadempimento come previsto all'art.13. Del provvedimento di risoluzione contrattuale verrà data comunicazione agli organi di vigilanza competenti.

5 PIANI DI SICUREZZA

Quando il Piano di sicurezza e di coordinamento è redatto della Stazione Appaltante

1) La ditta appaltatrice, entro **venti giorni** dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori dovrà redigere e consegnare:

- a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento;
- b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento. Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzi di cui all'art.45 del D. Lgs 50/2016 detto obbligo compete a ciascuna delle imprese costituenti il raggruppamento o, nel caso di consorzio di cui all' art.45 del D. Lgs 50/2016 alle imprese che eseguiranno i lavori.

2) Nell'accettare i lavori oggetto del contratto, l'appaltatore dichiara di aver preso conoscenza di quanto contenuto e prescritto nel Piano ed in particolare relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di e sicurezza sul lavoro.

3) **Il mancato rispetto degli adempimenti sopra indicati comporterà la decadenza dell'aggiudicazione**, l'incameramento della cauzione provvisoria ove prevista, e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, oltre l'eventuale richiesta di risarcimento del maggior danno.

4) Quando il cantiere non integra l'ipotesi di cui all'art.90, comma 3 del D.lgs.81/2008, resta fermo che eventuali modifiche e integrazioni al PSC offerte in sede di gara in relazione ai criteri di valutazione ivi specificati, costituiscono parte integrante dell'offerta e quindi vincolo contrattuale; pertanto dovrà essere fornito alla Direzione lavori un'appendice che aggiorni/integri secondo i casi il PSC, a firma di un tecnico abilitato nei tempi indicati dal succitato art.1.

6 ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

1) L'impresa appaltatrice dovrà redigere e consegnare entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori:

- a) il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo compete all'impresa mandataria o designata quale capogruppo.
- b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di cui alla lett. a). Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzi di cui all' 45 del D. Lgs 50/2016 detto obbligo compete a ciascuna delle imprese costituenti il raggruppamento o, nel caso di consorzio di cui all'art.45 del D. Lgs 50/2016 alle imprese che eseguiranno i lavori.

2) Il mancato rispetto degli adempimenti sopra indicati comporterà la decadenza dell'aggiudicazione, l'incameramento della cauzione provvisoria e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, oltre l'eventuale richiesta di risarcimento del danno.

3) L'appaltatore, ai sensi dell'art.90 del d.lgs. 81/2008, è obbligato a fornire alla Stazione appaltante:

- a) la documentazione attestante l'idoneità tecnico-professionale con le modalità di cui all'allegato XVII del predetto decreto;
 - b) l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti;
 - c) una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore;
 - d) una dichiarazione relativa all'organico medio annuo come previsto dal predetto art.90.
- 4) Analogamente si dovrà procedere relativamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto relativamente all'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore.
- 5) L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al d.lgs. 81/2008.

7 SMALTIMENTO RIFIUTI

1) L'appaltatore provvederà alla rimozione dei rifiuti, comunque classificati, alla loro selezione e cernita, all'eventuale deposito temporaneo in cantiere e al loro carico e consegna a impianto autorizzato per lo smaltimento/trattamento. La ditta appaltatrice dovrà dichiarare preliminarmente all'inizio delle attività i mezzi meccanici che saranno utilizzati e gli impianti di destinazione finale dei rifiuti da smaltire, indicando i percorsi che si intendono seguire. Durante il corso dei lavori la ditta appaltatrice dovrà inoltre seguire le indicazioni eventualmente impartite dal personale tecnico del Comune appaltante o del personale tecnico da questo incaricato.

2) Tutti gli oneri connessi con il conferimento dei rifiuti agli impianti autorizzati, compreso l'eventuale pagamento dell'ecotassa e di ogni altra imposta e/o contribuzione dovuta a qualsiasi titolo per la raccolta, il trasporto e il conferimento dei rifiuti, sono a totale carico dell'Appaltatore e si intendono compensati con il relativo prezzo d'appalto, anche dove non esplicitamente indicato nella voce di lavorazione.

3) La movimentazione dei rifiuti, indipendentemente dalla loro natura, dovrà essere realizzata sempre nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, e con modalità tali da non arrecare disturbo o fastidio alle persone, né danno all'ambiente e alla salute dell'uomo.

4) La classificazione dei rifiuti sarà a carico dell'impresa aggiudicataria. I rifiuti si intendono classificati in base alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.152/2006 ed a tale classificazione è tenuto l'Appaltatore anche attraverso gli accertamenti analitici necessari con spese ed oneri a proprio carico incluse nel prezzo dell'appalto.

5) Sono a totale carico del contraente anche gli obblighi relativi alla gestione delle terre e rocce da scavo in accordo con la normativa vigente. In particolare le terre e rocce da scavo possono essere utilizzate, senza trasformazioni preliminari, esclusivamente secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a VIA ovvero, qualora non sottoposto a VIA, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa e competente previo parere dell'ARPAT, sempre che la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti o, se più restrittivi, da quelli previsti dalle destinazioni urbanistiche del sito.

6) Per effettivo utilizzo per rinterri, riempimenti, rilevati, macinati si intende anche la destinazione in differenti cicli di produzione industriale, compreso il riempimento di cave coltivate o la ricollocazione in altro sito autorizzata a qualsiasi titolo dall'autorità

amministrativa competente, purché sia progettualmente previsto l'utilizzo di tali materiali.

7) Se impiegati in altro ciclo produttivo deve essere garantita la rintracciabilità del materiale (provenienza, quantità e specifica destinazione) attraverso registrazioni da parte dell'utilizzatore.

8) In ogni altro caso i prodotti dell'attività di scavo sono considerati rifiuti e quindi trattati per il recupero o smaltiti a discarica secondo la relativa disciplina di fonte generale o locale.

9) I rifiuti inerti non pericolosi provenienti da attività di costruzione e demolizione sono considerati rifiuti speciali e assoggettati alla disciplina di cui al D.Lgs. 152/2006. Per essi è vietata l'immissione diretta nell'ambiente, nonché il loro utilizzo, in assenza della previa effettuazione di idoneo trattamento negli appositi impianti autorizzati.

10) Lo smaltimento andrà effettuato a cura e a spese della Ditta aggiudicataria, presso impianti regolarmente autorizzati ed attrezzati secondo le leggi e le normative vigenti in materia. Inoltre lo smaltimento dovrà essere effettuato in conformità delle vigenti norme igienico sanitarie, nonché di quelle inerenti la sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro. **La Ditta dovrà produrre le attestazioni comprovanti l'avvenuto smaltimento.**

11) In caso di trasporto per conferimento a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento la ditta trasportatrice ha l'obbligo di accompagnare il materiale con il formulario di cui all'art.193 del D.Lgs 152/2006 redatto in quattro esemplari. Tre copie dovranno essere controfirmate e datate in arrivo dal destinatario (impianto o discarica) e copia conforme di quella consegnata al detentore dovrà essere prodotta all'ufficio di direzione dei lavori per attestare la regolarità del conferimento. La consegna del documento avverrà entro sette giorni dal conferimento. Inoltre con cadenza giornaliera dovranno essere presentati all'ufficio di D.L. le copie dei formulari redatti in partenza (non firmati cioè dal destinatario) il giorno precedente, annotandoli su apposito registro (anche in formato elettronico), indicando la quantità presunta del materiale caricato.

12) Fino a quando la copia conforme di cui sopra (firmata dal destinatario) di cui sopra non sarà consegnata all'ufficio di direzione dei lavori l'intera voce relativa allo scavo o demolizione o smantellamento non sarà inserita in contabilità.

13) Durante le operazioni di scavo, movimentazione o deposito temporaneo nell'area di cantiere, in caso di sospetta presenza di rottami di manufatti e/o materiali contenenti amianto, cemento amianto e vinil amianto (lastre, canne fumarie, serbatoi di acqua, piastrelle, ecc.), si dovranno assumere comportamenti che evitino sia la contaminazione dell'uomo che la dispersione di fibre in ambiente. Pertanto dopo una preliminare messa in sicurezza dell'area, ogni frammento sospetto di essere composto con fibre di amianto dovrà essere irrorato con soluzione vinilica colorata mediante pompa a bassa pressione. Successivamente confezionati su bancali con telo in polietilene di 20 micron di spessore o telo normale doppio e sigillati con nastro adesivo ad alta tenuta etichettato con le diciture di rifiuto contenente amianto. Le operazioni di irrorazione e confezionamento dovranno essere effettuate da operatori classificati esposti a rischio amianto e sottoposti a specifica formazione e sorveglianza sanitaria con utilizzo dei D.P.I. previsti.

14) L'appaltatore è responsabile inoltre di qualsiasi danno od inconveniente causato direttamente o indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature della Ditta nei confronti del Comune o di terzi, sollevando così l'Amministrazione Comunale da qualsivoglia responsabilità civile o penale. Fatti salvi gli interventi in favore dell'appaltatore da parte di società assicuratrici, lo stesso risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune appaltante.

8 DOMICILIO DELL'APPALTATORE – PERSONE AUTORIZZATE A RISCUOTERE

- 1) L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante il domicilio di cui all'art.2 del Capitolato generale d'appalto. Tutte le successive comunicazioni dipendenti dal contratto di appalto verranno effettuate al domicilio al numero dichiarato dalla stessa impresa nella comunicazione di elezione di domicilio. È onere dell'impresa comunicare tempestivamente all'Ente qualsiasi variazione od impedimento relativo al domicilio cui deve essere inoltrata la comunicazione. L'impresa non può eccepire la mancata conoscenza della comunicazione, qualora sia stata effettuata nel rispetto delle modalità previste dal presente articolo.
- 2) Detta comunicazione deve inoltre indicare alla Stazione Appaltante le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e rilasciare quietanza per le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito, preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante. Le persone indicate devono coincidere con quelle previste in contratto, ogni successiva variazione deve essere tempestivamente comunicata alla stazione appaltante, in difetto questa non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eventualmente eseguiti a persona non più autorizzata a riscuotere.

9 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

- 1) Entro 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predisponde e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
- 2) Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art.92 del d.lgs. n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
- 3) I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato

dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

4) In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità si applica l'articolo 158 del D.P.R. n° 207/2010.

10 CONDOTTA DEI LAVORI - ORDINI DI SERVIZIO

- 1) Nella condotta dei lavori l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto nei disegni esecutivi e negli altri atti d'appalto e seguire, ove impartite le istruzioni della Direzione Lavori senza che ciò costituisca diminuzione delle responsabilità dell'Appaltatore per quanto concerne i materiali adoperati e la buona esecuzione dei sondaggi e delle opere.
- 2) Durante lo svolgimento dei lavori, dovrà essere sempre presente in cantiere un rappresentante dell'Appaltatore, qualificato a ciò in base a specifica procura a ricevere ordini e ad intrattenere rapporti con la Direzione dei Lavori.
- 3) L'Appaltatore è obbligato a condurre l'appalto in modo che possano, ove mai dovesse occorrere, svolgersi contemporaneamente, nello stesso cantiere, lavori affidati dal Comune o dagli altri Enti ad altre Ditte. Qualora venga ordinato dalla D.L., l'Appaltatore dovrà fornire per l'esecuzione di interventi connessi con i lavori affidati alle Ditte suddette, materiali e mano d'opera che saranno compensate con i prezzi previsti dal presente capitolato e dovrà anche dare in uso gratuito le strutture provvisionali esistenti in cantiere.
- 4) L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato anche numericamente alle necessità.
- 5) L'Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare un completo ed efficace controllo di tutta la zona dei lavori e ciò anche in relazione alla estensione dei cantieri ed al fatto che i lavori appaltati potranno essere eseguiti a tratti alterni e saltuariamente nel tempo.
- 6) Ogni lavoro dovrà essere accuratamente programmato e rigorosamente portato a termine in modo da permettere l'apertura delle strade al traffico al più presto e senza ritardi.
- 7) Il Direttore dei lavori impedisce tutte le disposizioni e istruzioni all'Appaltatore mediante un ordine di servizio, redatto in duplice copia sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante e comunicato all'Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. L'invio a mezzo fax con rapporto positivo di trasmissione fa fede dell'avvenuta conoscenza da parte dell'appaltatore dell'ordine di servizio.
- 8) L'appaltatore ha l'obbligo di adempiere tempestivamente e puntualmente a quanto disposto dalla Direzione Lavori con Ordine di Servizio, comunque entro il termine di cui al medesimo ordine.
- 9) Laddove l'Appaltatore non adempia entro i termini e nei modi prescritti, è prevista l'applicazione di una penale nella misura prevista dal contratto per ciascun inadempimento.
- 10) In caso di reiterata inadempienza alle disposizioni impartite, e come tale potrà essere intesa anche la seconda inadempienza al medesimo ordine di servizio, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.119 del d.p.r. 207/2010.

11 SUBAPPALTO

- 1) È vietato all'appaltatore cedere ad altri il contratto sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei danni a favore della stazione appaltante. È consentito l'affidamento in subappalto o in cottimo nei limiti previsti dall'art.105 del D. Lgs. 50/2016, nonché dall'art.170

del d.p.r. n.207/2010. L'appaltatore rimane comunque responsabile, nei confronti della stazione appaltante delle opere e prestazioni subappaltate. Il subappaltante non può avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'ente appaltante per le obbligazioni di cui al contratto di subappalto, il quale si intende efficace esclusivamente fra le parti contraenti.

2) È fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti al subappaltatore o al cattimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore / cattimista entro il suddetto termine la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a suo favore (art.105, d.lgs. 50/2016).

3) L'Appaltatore potrà subappaltare i lavori o la parte di essi che ha dichiarato di voler subappaltare all'atto dell'offerta.

4) Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

11.1 Obblighi in materia di sicurezza

1) L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

2) All'atto dell'istanza di autorizzazione al subappalto l'Appaltatore dovrà comprovare l'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore. In particolare il subappaltatore dovrà, per il tramite dell'appaltatore, fornire la documentazione necessaria a comprovare l'idoneità tecnico-professionale.

3) La stazione appaltante, prima dell'autorizzazione al subappalto, provvederà alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale prevista all'art.16 della Legge Regione Toscana n. 38/2007. In particolare, sentiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), verrà verificato il rispetto degli adempimenti previsti all'art.90 del d.lgs. 81/2008 e dal presente capitolo.

4) Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a riduzione in sede di subappalto; a tal fine essi devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto, conformemente a quanto previsto nel contratto principale. Nel caso in cui non venga corrisposto al subappaltatore l'intero importo degli oneri della sicurezza, si procederà alla risoluzione del contratto con le modalità previste dal presente capitolo.

5) Il subappaltatore dovrà:

- a) redigere il piano operativo di sicurezza relativamente alle prestazioni subappaltate;
- b) informare/ formare adeguatamente il proprio personale circa sui rischi connessi con l'esecuzione dei lavori in subappalto, rilevabili dal P.O.S.

6) Per ciascun pagamento all'Appaltatore, la Stazione Appaltante provvederà alla verifica del rispetto delle prescrizioni previste dai piani di sicurezza, acquisendo a tal fine una dichiarazione del Direttore dei lavori (o del Coordinatore della Sicurezza).

7) In caso di violazioni alle prescrizioni in materia di sicurezza da parte degli eventuali subappaltatori verranno applicate all'appaltatore i provvedimenti risolutivi del contratto previsti dal presente capitolo. Laddove le violazioni siano gravi e reiterate e abbiano dato

luogo a provvedimenti interdettivi ai sensi dell'art.14 del d.lgs. 81/2008 il contratto è risolto di diritto come previsto dal presente capitolato.

12 VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA

- 1) Non può essere introdotta alcuna variazione o addizione al progetto approvato da parte dell'appaltatore. I lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati dalla stazione appaltante e l'Appaltatore dovrà a proprie spese ripristinare i lavori e le opere riportandole alla situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei lavori.
- 2) L'impresa appaltatrice, durante il corso dei lavori, può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative finalizzate al miglioramento dell'opera e alla funzionalità ai sensi art.106, del D Lgs 50/2016, purché comportino una diminuzione dell'importo originario. Le modalità di presentazione, accettazione, esecuzione ed il relativo compenso sono disciplinate dalle disposizioni di cui all'art.162 del D.P.R. n° 207/2010.
- 3) Variazioni o addizioni al progetto approvato possono essere introdotte solo su specifica disposizione del direttore dei lavori e approvate dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni di seguito specificate.
 - 4) La stazione appaltante può ordinare una variazione dei lavori per le ipotesi previste dall'art.106 del D Lgs 50/2016. In questo caso:
 - a) Se l'importo dei lavori per le variazioni non supera un quinto dell'importo dei lavori, l'appaltatore non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuove lavorazioni o ai materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, è tenuto ad eseguirli agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salvo l'eventuale applicazione degli artt. 161, 162, 163 D.P.R. n. 207/2010.
 - b) Se la variazione supera il limite indicato, si applica la procedura di cui all'art.161 D.P.R. n. 207/2010, tranne per le variazioni di cui alla lett. e) comma 1 dell'art.132 del D.Lgs 50/2016.
 - c) Se le variazioni di cui alla lett. e) art.132 del D. Lgs 50/2016 superano il quinto dell'importo originario del contratto, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto ed indice una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore iniziale.
 - 5) A seguito della risoluzione del contratto la stazione appaltante deve pagare i lavori eseguiti, i materiali utili ed il 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
L'importo per i lavori non eseguiti non è dovuto qualora il difetto o l'omissione in progetto erano riscontrabili dall'appaltatore sulla base dell'ordinaria diligenza.
 - 6) La stazione appaltante, nel suo esclusivo interesse, può ordinare all'appaltatore variazioni finalizzate al miglioramento dell'opera alla sua funzionalità, che non comportino modifiche sostanziali e siamo motivate da esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento di dette variazioni non può superare il 5% dell'importo del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50% dei ribassi d'asta conseguiti.
 - 7) Indipendentemente dalle ipotesi descritte dalle precedenti lettere, la stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel presente capitolato speciale, purché la diminuzione non ecceda il quinto dell'importo del contratto, come determinato ai sensi dell'art.161, comma, 4 D.P.R. n. 207/2010. La stazione appaltante deve informare tempestivamente e comunque non oltre il raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale all'appaltatore, il quale non ha diritto ad alcun indennizzo per la diminuzione.
 - 8) Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal D.L. per interventi di dettaglio

contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto, purché non comportino un aumento dell'importo contrattualmente stabilito.

13 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1) Il contratto potrà essere risolto:

- a) nei casi previsti dall'art.108 del d.lgs. 50/2016;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei lavori;
- d) 1.4. inadempienza (anche da parte del subappaltatore) accertata alle disposizioni sulla manodopera di cui all'art.4 del presente capitolo;
- e) mancato rispetto (anche da parte del subappaltatore) della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui all'art.5 del presente capitolo, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U. P. o dal coordinatore per la sicurezza;
- f) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto;
- i) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S. L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici;
- j) nel caso in cui l'importo delle penali applicate sia superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale;
- k) nel caso di inadempimento alle disposizioni in materia di mantenimento delle coperture assicurative previste dal contratto d'appalto;
- l) nel caso in cui non venga corrisposto al subappaltatore l'intero importo degli oneri della sicurezza;
- m) impiego (anche da parte del subappaltatore) di personale non risultante dalle scritture contabili o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione;

14 RISOLUZIONE DI DIRITTO

1) La Stazione Appaltante risolverà il contratto di diritto nei seguenti casi:

- a) qualora a carico dell'Appaltatore sia intervenuto stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente;
- b) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati che comportano l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

- c) nel caso di provvedimenti interdettivi ex art.14, c. 1 del d.lgs. 81/2008 emessi nei confronti dell'appaltatore (anche se relativi a cantieri diversi da quelli oggetto del contratto) o del subappaltatore;
- d) qualora l'Appaltatore abbia ceduto il contratto, anche parzialmente, a terzi;
- e) qualora sia intervenuta la revoca dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- f) nel caso di subappalto non autorizzato (clausola risolutiva espressa);
- g) nel caso di perdita dei requisiti di ordine generale.

2) Il Responsabile del procedimento potrà proporre alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto di diritto nei casi previsti dall'art.108 del d.lgs. 50/2016:

- a) emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di misure di prevenzione di cui all'art.3 della legge n. 1423/56 e dagli artt. 2 e seguenti della legge n. 575/65;
- b) qualora sia intervenuta nei confronti dei legali rappresentanti e/o dei direttori tecnici sentenza passata in giudicato per frode nei confronti della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.

3) L'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ed accettate dal Direttore Tecnico, decurtati degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del contratto.

15 RAPPORTI ECONOMICI CONSEGUENTI ALLA RISOLUZIONE

1) Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, fatto salvo di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
- b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - a. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - b. l'eventuale maggiore costo derivato dall'eventuale ripetizione della gara di appalto, i cui prezzi a base d'asta dovranno essere maggiorati;
 - c. l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
- c) Nel caso di risoluzione del contratto, la stazione appaltante escuterà la cauzione definitiva, fatta salva l'azione di risarcimento per il maggior danno subito.
- d) I provvedimenti di risoluzione contrattuale saranno comunicati all'Osservatorio per i

contratti pubblici.

16 RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE

Indipendentemente da quanto disposto nel presente capitolato resta ferma la disciplina di cui all'art.108 del D. Lgs 50/2016 e dell'art.1671 c.c.

17 CONSEGNA ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori saranno consegnati all'Impresa affidataria entro i termini di Legge tramite redazione di apposito verbale di consegna e dovranno essere ultimati entro **150 gg. naturali e consecutivi**.

19 PAGAMENTO DEI LAVORI

I pagamenti saranno effettuati nel seguente modo: **IN UNICA SOLUZIONE AL TERMINE DEI LAVORI DIETRO PRESENTAZIONE DI REGOLARE FATTURA, ENTRO 60 GG. DALL'ARRIVO DELLA MEDESIMA**. Non potranno essere emessi né il Certificato di Pagamento né il Certificato di Regolare Esecuzione in mancanza della certificazione degli Istituti Assicurativi attestante la regolarità contributiva.

20 GARANZIE

1) Entro **venti giorni** dall'aggiudicazione l'Appaltatore è tenuto ad attivare le garanzie previste dall'art.103 del D.Lgs.50/2016 producendone la relativa documentazione alla Stazione Appaltante.

2) In relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 1 e all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 2 del citato Articolo, qualora il contratto di assicurazione prevedesse importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non saranno opponibili alla Stazione Appaltante. In ogni caso **le franchigie relative a ciascuna singola voce non potranno eccedere il 10% del relativo importo**.

3) Il mancato rispetto degli adempimenti sopra indicati comporterà la decadenza dell'aggiudicazione, l'incameramento della cauzione provvisoria ove prevista, e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, oltre l'eventuale richiesta di risarcimento del maggior danno.

21 ALLEGATI

Sono allegati al presente documento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Relazione tecnica;
- Specifiche tecniche;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi;
- Schema di contratto;
- Schema DUVRI